



# COMUNE DI SERLE

Provincia di Brescia

Codice Ente 10429

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

ORIGINALE

### N. 4 del 31/03/2021

**Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.**

L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di marzo, a partire dalle ore 18:00, in modalità telematica, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta si svolge in modalità telematica sincronizzata al fine di garantire il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti così come previsto dall'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e previo decreto sindacale n. 2337 del 16/04/2020.

Presiede il Sindaco, **Sorsoli Dott. Giovita**.

Intervengono i Signori:

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SORSOLI GIOVITA	SI	
2	RAGNOLI UGO	SI	
3	BENEDETTI ENRICO	SI	
4	BODEI LUCIA	SI	
5	SORSOLI EMANUELA	SI	
6	PELI FABRIZIO	SI	
7	TONNI ANDREA		SI
8	TONNI BRUNO	SI	
9	SCIALPI GIUSEPPE	SI	
10	NICOLINI ALVARO	SI	
11	ZAMBONI LUCA	SI	
12	FRANZONI PATRIZIA	SI	
13	CAPUTI LUCIA	SI	

**Totale Presenti: 12**

**Totale Assenti: 1**

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, **Marilena Dott.ssa Pero'**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento indicato in oggetto.

**Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.**

Il Sindaco introduce l'argomento e cede la parola al Vice Sindaco.

Il Vice Sindaco illustra i motivi per i quali è necessario provvedere a sottoporre all'esame del Consiglio il nuovo regolamento TA.RI. e cede la parola al Dott. Bosio, Responsabile dell'Area Finanziaria;

Il Dott. Bosio riferisce come il D.Lgs. n. 116/2020 abbia apportato importanti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (il cosiddetto Testo Unico Ambientale), in particolare per ciò che concerne la definizione di rifiuti urbani. Tali modifiche sono efficaci dal 1° gennaio 2021.

Spiega come, secondo la nuova normativa, tutti i rifiuti derivanti dalle attività di trasformazione industriale, svolte appunto nei "capannoni di produzione" sono da considerare speciali, con relativo divieto di conferimento al servizio pubblico e sottrazione delle relative superfici dalla tassa rifiuti (TARI). Al medesimo regime sono sottoposti anche i magazzini che ricoverano esclusivamente le materie prime e le merci destinate a essere lavorate nella medesima impresa.

Sono inoltre definiti "rifiuti speciali" i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca. Inoltre, sono speciali anche i rifiuti prodotti dalle attività agricole connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile (esempio: agriturismi, negozi di vendita prodotti agricoli etc ...). Ne consegue che le superfici destinate alla vendita dei prodotti agricoli da parte dello stesso produttore e le superfici destinate alle attività di agriturismo sono escluse dall'applicazione della tassa rifiuti.

In conclusione risulta necessario, alla luce delle vigenti disposizioni normative, provvedere all'adozione di un nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI;

**UDITI** gli interventi:

- il Consigliere Nicolini chiede, rivolgendosi all'Assessore Bodei, se e come le nuove disposizioni relative alla TA.RI. avranno ripercussioni per le aziende agricole o per gli agriturismi;

- l'Assessore Bodei risponde che, allo stato attuale, non vi sono indicazioni precise. La Società SAE S.r.l. (Servizi Ambiente ed Energia Valle Sabbia S.r.l.) si è resa disponibile a svolgere il servizio mediante contratto privato e saranno i singoli utenti a decidere se accettare o meno tali condizioni essendo liberi di rivolgersi ad altre aziende;

- il Consigliere Nicolini chiede conferma circa l'applicazione delle nuove disposizioni già da quest'anno;

- l'Assessore Bodei sottolinea il fatto che SAE stia svolgendo comunque il servizio e abbia proposto la continuazione del servizio con possibile mantenimento delle condizioni applicate in precedenza. Tuttavia al momento non si è giunti ad alcuna sottoscrizione di contratto;

- il Vice Sindaco precisa che con provvedimento della Giunta comunale si è provveduto ad autorizzare SAE a trattare con i titolari degli agriturismi per la stipula di contratti relativi alla raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dal momento che non possono essere più conferiti al servizio pubblico. Il Comune ha semplicemente autorizzato SAE a proporre le condizioni del servizio, senza alcun vincolo che possa condizionare nella scelta di un'eventuale altra azienda. Il legislatore su questa parte non si è espresso.

Dopodiché

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'Imposta Unica Comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

**VISTA** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783»;*

**VISTO** l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita: *«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;*

**VISTO** l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

**CONSIDERATO** che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla TA.RI.;

**RICHIAMATO** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;*

**RICHIAMATO** quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 23/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI;

**DATO ATTO** che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro dell'Interno del 03/01/2021, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

**CONSIDERATO** che D.Lgs. n. 116/2020 ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 (il cosiddetto Testo Unico Ambientale) in particolare per ciò che concerne, la definizione di rifiuti urbani, efficaci dal 1° gennaio 2021;

**RILEVATO** che nell'elenco di attività contenuto nell'allegato L-quinquies, mutuato dall'allegato 1 al DPR 158/1999, sono state espunte le “attività industriali con capannoni di produzione”. Tutti i rifiuti derivanti dalle attività di trasformazione industriale, svolte appunto nei “capannoni di produzione” sono quindi da considerare speciali, con correlativo divieto di conferimento al servizio pubblico e sottrazione delle relative superfici dalla tassa rifiuti (TARI). Al medesimo regime sono sottoposti anche i magazzini che ricoverano esclusivamente le materie prime e le merci destinate a essere lavorate nella medesima impresa (art 1, comma 649, L. 147/2013);

**CONSIDERATO** altresì che, la modifica all'art. 184 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 comporta siano definiti "rifiuti speciali" i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca. Inoltre, come specificato dall'allegato "L quinquies" sono speciali anche i rifiuti prodotti dalle attività agricole connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile (esempio: agriturismi, negozi di vendita prodotti agricoli etc ...). Ne consegue che le superfici destinate alla vendita dei prodotti agricoli da parte dello stesso produttore e le superfici destinate alle attività di agriturismo sono escluse dall'applicazione della tassa rifiuti;

**RITENUTO** necessario, alla luce delle vigenti disposizioni normative, provvedere all'adozione di un nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – TARI;

**VISTO** il "Regolamento generale delle entrate comunali" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 3 in data odierna;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**ATTESO** che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell'atto, espressi dai competenti Responsabili di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria pervenuto in data 16/03/2021 e registrato al n. di 1899 del 16/03/2021;

**CON VOTI** favorevoli n. 12, espressi per appello nominale dai Consiglieri convocati in videoconferenza:

### **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE**, per tutto quanto in premessa esposto, l'allegato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), che si compone di n. 41 (quarantuno) articoli e un allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).

**2. DI DARE ATTO** che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo.

**3. DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

valutata l'opportunità di concludere tempestivamente il procedimento, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per appello nominale dai n. 12 Consiglieri convocati in videoconferenza,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato 1): *Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti – T.A.R.I.*

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
Sorsoli Dott. Giovita



IL SEGRETARIO GENERALE  
Marilena Dott.ssa Pero'

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione Albo Pretorio il 10.05.2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Laura Ragnoli

---

**ESECUTIVITA'**

La presente Deliberazione:

è divenuta esecutiva il 20.05.2021 ai sensi dell'art. 134, 3° Comma, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



IL SEGRETARIO GENERALE  
Marilena Dott.ssa Pero'

